

SISSA

Scuola
Internazionale
Superiore di
Studi Avanzati

Oggetto: Regolamento per il conferimento di Contratti di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, come modificata dalla L. 29.06.2022 n. 79

IL DIRETTORE

Vista la legge 09.05.1989, n.168;

Visto il D.L. 09.01.2020, n.1, convertito, con modificazioni dalla legge 05.03.2020, n.12 e, in particolare l'art.1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 30.06.2003, n.196, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n.101, che recepisce il Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR);

Vista la legge 30.12.2010, n.240, ed in particolare l'art.22;

Visto lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, emanato con D.D. n.40 del 18.01.2012 e pubblicato sulla G.U. n.36 del 13.02.2012, in vigore dal 28.02.2012;

Visto l'art.14, commi 6-septies, 6-octies, 6-decies, 6-quaterdecies e 6- undevicies del D.L. 30.04.2022, n.36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29.06.2022, n.79 e s.m.i.;

Dato atto delle deliberazioni assunte dal Senato Accademico nella riunione del 25.02.2025 e dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza del 27.02.2025;

Ritenuto di dover provvedere;

DECRETA

Art. 1 - di emanare il Regolamento per il conferimento di contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240 della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2 - di stabilire che il Regolamento per il conferimento di Contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, come modificata dalla L. 29.06.2022 n. 79, entri in vigore dalla data del presente decreto.

Area risorse umane
Ufficio gestione e sviluppo risorse umane

Via Bonomea, 265
34136 Trieste – Italy
T +39 0403787111
E ufficiorisorseumane@sissa.it



Art. 3 - di dare adeguata pubblicità del presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale on line della Scuola e sul sito web della SISSA alla pagina dedicata ai Regolamenti.

Art. 4 - di incaricare l'Ufficio gestione e sviluppo risorse umane dell'esecuzione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE
Prof. Andrea Romanino
(firmato digitalmente)

fs\mp\

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE 30.12.2010, n.240

CAPO I Norme Generali

Art. 1 - (Oggetto e finalità)

Il presente Regolamento disciplina il conferimento di contratti di ricerca attribuiti dalla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, d'ora in poi denominata SISSA o Scuola, ai sensi dell'art. 22 della L. 30.12.2010, n. 240, come modificato dalla L. 29.06.2022 n. 79, a seguito di pubbliche selezioni.

La SISSA può attribuire ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati contratti di ricerca, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

I contratti di ricerca possono afferire alle Aree scientifiche della Scuola e al Laboratorio Interdisciplinare di Scienze Naturali e Umanistiche (ILAS), nel seguito denominati "Strutture scientifiche".

Art. 2 - (Requisiti)

Possono essere titolari di contratto di ricerca studiosi in possesso di titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica. Possono concorrere anche gli iscritti all'ultimo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

Ai sensi dell'art. 22 della L. 240/10, come modificato dalla L. 29.06.2022 n. 79, non può essere titolare di contratti di ricerca il personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Sono altresì esclusi dalle selezioni coloro che hanno fruito di contratti di cui all'art. 24 della L.240/2010.

Ai sensi dell'art. 18 della L. 240/10, non possono partecipare alle selezioni per contratti di ricerca coloro che hanno un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con:

- professori appartenenti alla Struttura scientifica che ha richiesto l'attivazione della posizione
- Direttore della Scuola
- Segretario Generale
- componente del Consiglio di Amministrazione.

I contratti sono conferiti mediante contratto di diritto privato e non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010, né possono essere computati ai fini di cui all'[articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75](#).

Art. 3 - (Durata, proroga e rinnovo)

I contratti di ricerca hanno **durata** biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.

Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni.

Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

L'eventuale **proroga** del contratto di ricerca, della durata massima di un anno e ammissibile per un'unica volta, esclusivamente in caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, può essere richiesta su proposta motivata del Referente scientifico incaricato dalla Scuola di seguire l'attività di ricerca oggetto del contratto, previa valutazione dell'attività svolta dal titolare del contratto in relazione al progetto di ricerca e allo stato di avanzamento del programma stesso. A questo fine, i titolari dei contratti presentano al Consiglio della Struttura scientifica una relazione sull'attività di ricerca svolta. La proroga deve essere approvata dal Responsabile dei fondi e successivamente deliberata dal Consiglio della Struttura scientifica, dal Senato Accademico della Scuola e, per quanto concerne la copertura finanziaria, dal Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale **rinnovo** del contratto di ricerca per ulteriori due anni può essere richiesto su proposta motivata dal Referente scientifico incaricato dalla Scuola di seguire l'attività di ricerca oggetto del contratto, previa valutazione dell'attività svolta dal titolare del contratto in relazione al progetto di ricerca ed allo stato di avanzamento del programma stesso. A questo fine, i titolari dei contratti presentano al Consiglio della Struttura scientifica una relazione sull'attività di ricerca svolta. Il rinnovo deve essere approvato dal Responsabile dei fondi e successivamente deliberato dal Consiglio della Struttura scientifica, dal Senato Accademico della Scuola e, per quanto concerne la copertura finanziaria, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 - (Trattamento economico)

Ai titolari di contratto di ricerca spetta un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo definito in ragione dell'impegno richiesto tra un importo minimo e massimo pari rispettivamente al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.

CAPO II

Attivazione dei contratti di ricerca

Art. 5 - (Attivazione contratti)

La Scuola può conferire contratti di ricerca secondo le seguenti modalità:

- a. per i contratti di ricerca a carico di fondi della Scuola o di finanziamenti esterni, mediante procedura di selezione pubblica ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento;
- b. qualora il titolare del contratto di ricerca sia già stato individuato in seguito a procedure di valutazione previste da programmi di ricerca nazionali e internazionali, la Scuola non procede all'attivazione di procedure di selezione.

Art. 6 - (Programmazione e ripartizione dei contratti di ricerca a carico dei fondi della Scuola)

Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico della Scuola, stabilisce lo stanziamento da destinare annualmente al finanziamento dei contratti di ricerca nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge.

Ai fini dell'attivazione delle pubbliche selezioni per il conferimento dei contratti, il Senato Accademico:

- determina il numero e l'importo dei contratti di ricerca, tenuto conto del limite previsto dalla norma e dei fondi disponibili nell'apposito capitolo di bilancio;
- ripartisce le risorse per i contratti tra le Aree scientifiche attribuendole sulla base delle rispettive esigenze scientifiche.

Art. 7 - (Attivazione delle selezioni per i contratti di ricerca ai sensi dell'art. 5 a)

Ai fini dell'attivazione delle procedure di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca, i Consigli delle Strutture scientifiche deliberano indicando:

- a) i campi nei quali dovrà vertere l'attività di ricerca, l'area scientifica e il settore o i settori scientifico-disciplinari rilevanti, il Referente scientifico, eventuali informazioni aggiuntive sulle modalità di attuazione del programma;
- b) la data di inizio indicativa dell'attività;
- c) l'importo del contratto;
- d) la fonte di finanziamento (fondi della Scuola o finanziamenti esterni) che garantisca la copertura dell'intero costo del contratto. In caso di finanziamenti esterni, la data di inizio del programma e quella presunta della sua conclusione;
- e) i requisiti curriculari minimi che il titolare del contratto deve possedere per svolgere l'attività di ricerca;
- f) l'eventuale presentazione di un progetto di ricerca da parte dei candidati;
- g) eventuali modifiche alla tabella di valutazione dei titoli di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
- h) le modalità e le tempistiche per l'eventuale convocazione dei candidati ai fini dell'illustrazione del progetto e dei titoli presentati.

Qualora previsto dall'Ente finanziatore, al titolare del contratto di ricerca potrà essere richiesta la compilazione di un time-sheet, ai soli fini della rendicontazione.

Art. 8 - (Pubblicità e presentazione delle domande)

Il bando di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca contiene analiticamente il numero delle posizioni messe a bando, l'area scientifica e il settore o settori scientifico-disciplinari rilevanti, il titolo e i campi su cui verte l'attività di ricerca, le competenze e le attività richieste, i requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche, le informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e

previdenziale spettante, evidenziando in particolare la possibilità di recesso del contratto, qualora gravante su fondi esterni, al venir meno del finanziamento nell'interesse del quale è stata attivata la posizione. Indica inoltre le modalità di presentazione delle domande, esclusivamente on-line, i tempi di presentazione delle candidature, i titoli valutabili ed i criteri di massima per la loro valutazione, nonché un'indicazione per la convocazione dei candidati all'eventuale colloquio, come previsto al punto g) dell'articolo 7 del presente Regolamento.

Il bando è pubblicato all'Albo Ufficiale della Scuola e reso pubblico anche per via telematica sui siti web della SISSA, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea. Dalla data di pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale della Scuola decorrono i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione che non possono essere inferiore a venti giorni.

Art. 9 - (Commissione giudicatrice)

La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto del Direttore della Scuola su proposta dei Consigli delle Strutture scientifiche interessati.

La Commissione è composta da almeno 3 componenti, tra cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario scelti tra i professori e ricercatori della SISSA, delle Università, di Enti di Ricerca, nazionali o internazionali, o esperti degli ambiti disciplinari cui il bando si riferisce.

Per ogni componente può essere individuato anche un componente supplente.

Non sono previsti compensi per i componenti delle Commissioni giudicatrici.

Al termine dei lavori la Commissione redige il verbale recante i criteri di valutazione, il punteggio complessivo di ciascun candidato e le graduatorie.

Art. 10 - (Selezione e formalizzazione del rapporto)

La selezione è effettuata dalla Commissione tenendo conto del profilo scientifico del candidato attestato da titoli e pubblicazioni e della valutazione dell'eventuale progetto di ricerca presentato, in relazione al campo in cui verte la ricerca.

Il punteggio complessivo viene così stabilito:

- a) nel caso di selezioni per soli titoli: 60/60 punti integralmente riservati alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;
- b) nel caso di selezioni per titoli e colloquio: 100/100 punti di cui 60 riservati alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e 40 punti al colloquio.
- c) nel caso di selezioni per titoli e progetto: 100/100 punti di cui 60 riservati alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e 40 punti alla valutazione del progetto di ricerca presentato dal candidato;
- d) nel caso di selezioni per titoli, progetto e colloquio: 100/100 punti di cui 60 riservati alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, 20 punti alla

valutazione del progetto di ricerca presentato dal candidato e 20 punti al colloquio.

Su richiesta del Referente scientifico, i bandi possono prevedere l'obbligo di presentazione da parte dei candidati di un numero minimo di pubblicazioni e/o lettere di referenze.

I 60 punti riservati alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni sono suddivisi come segue:

Titolo	Criterio	Punteggio "standard"	Punteggio modificabile fino ad un minimo/massimo di:
Titolo di studio (laurea, dottorato di ricerca, ulteriori diplomi post-lauream, ecc.)	Aderenza al campo di ricerca oggetto del contratto	15 punti	minimo 10 / massimo 30 punti
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca (software, banche dati, brevetti, ecc.)	Qualità ed aderenza al campo di ricerca oggetto del contratto	30 punti	minimo 10 / massimo 40 punti
Altri titoli (esperienze professionali in Italia e all'estero, lettere di referenza se previste, competenze tecniche o sperimentali se rilevanti, ecc.)	Qualità ed aderenza al campo di ricerca oggetto del contratto	15 punti	minimo 0 / massimo 30 punti
TOTALE		60 punti	60 punti

Il candidato potrà essere dichiarato idoneo qualora consegua un punteggio di almeno 42/60 nella valutazione dei titoli e di almeno:

- 42/60 nelle procedure di tipologia a);
- 42/60 per la valutazione dei titoli e 28/40 per il colloquio nelle procedure di tipologia b);

- 42/60 per la valutazione dei titoli e 28/40 per il progetto nelle procedure di tipologia c);
- 42/60 per la valutazione dei titoli, 14/20 per il progetto e 14/20 per il colloquio nelle procedure di tipologia d).

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, procedendo alla valutazione dei titoli, all'individuazione degli idonei, alla formulazione della relativa graduatoria e alla contestuale stesura del verbale in via telematica.

Se previsto, il colloquio vertente sul progetto presentato, sui titoli e sulle pubblicazioni, di norma si tiene online, con collegamento video tale da garantire il riconoscimento dell'identità del candidato, da verificare successivamente all'atto della stipula del contratto.

La Commissione formula una graduatoria sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai singoli candidati.

Con Decreto del Direttore saranno approvati gli atti concorsuali e le relative graduatorie.

Il candidato che si trova in posizione utile nella graduatoria stipula con la Scuola un contratto che disciplina lo svolgimento dell'attività di ricerca ai sensi dell'art.22 della L. 240/2010, come modificato dalla L. 79/2022.

Il pagamento del compenso è effettuato in rate mensili posticipate di uguale ammontare.

In caso di rinuncia o di risoluzione per mancata accettazione del primo degli idonei entro i termini previsti, si procederà allo scorrimento della graduatoria degli idonei della specifica valutazione comparativa pubblica relativa al contratto non attribuito, mediante autorizzazione direttoriale su esplicita richiesta del Referente scientifico della posizione.

La collocazione in graduatoria non costituisce titolo per successive procedure valutative.

Art. 11 - (Referente delle attività di ricerca dei titolari dei contratti)

Il Consiglio della Struttura scientifica individua, per ogni titolare di contratto, un professore di ruolo o un ricercatore Referente scientifico delle attività di ricerca.

CAPO III

Disciplina del rapporto di lavoro

Art. 12 – (Stipula del contratto)

Il vincitore è invitato a sottoscrivere il contratto di lavoro. Il contratto di diritto privato contiene le seguenti indicazioni:

- a) la durata, con l'indicazione della data di inizio e fine del rapporto di lavoro;
- b) l'attività di ricerca e la Struttura scientifica di afferenza;
- c) il trattamento economico, previdenziale e assistenziale.

Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal contrattista e dal Direttore. L'inizio delle attività è comunicato per iscritto all'Ufficio gestione e sviluppo risorse umane a cura della Struttura scientifica presso la quale il titolare di contratto di ricerca svolge le proprie attività.

Il periodo di prova è della durata di tre mesi effettivi di servizio; l'eventuale valutazione negativa compete al Referente scientifico.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia o infortunio. In tal caso il contrattista ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altra indennità.

Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il contrattista si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

Art. 13 - (Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro)

I contrattisti sono impegnati nelle attività di ricerca previste dal contratto e compatibili con i programmi di ricerca della Struttura scientifica di afferenza e articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Referente scientifico.

Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.

La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 30.12.2010, n. 240. Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 06.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità. L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di 9 mesi se trattasi di contratto con durata biennale. In caso di proroga il periodo di aspettativa per infermità dovrà essere proporzionato al periodo stesso.

Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di 12 mesi,

durante i quali il richiedente non usufruisce di alcun assegno né di contributi previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Consiglio della Struttura scientifica di afferenza.

Art. 14 – (Cessazione del rapporto di lavoro)

La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

Durante il periodo di prova ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Successivamente alla scadenza del periodo di prova, il trattatista può recedere per iscritto dando un preavviso pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso la Scuola tratterà al trattatista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 15 – (Segretezza e proprietà intellettuale)

I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati ottenuti nel corso delle attività svolte per conto della Scuola e/o con l'utilizzo di risorse e/o di informazioni della stessa - inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: software, invenzioni industriali e brevettuali o meno, modelli know-how, dati e raccolte di dati - appartengono in via esclusiva alla Scuola, che ne potrà liberamente disporre fermo restando il diritto morale inalienabile del titolare del contratto ad essere riconosciuto autore o inventore.

Il titolare del contratto di ricerca ha l'obbligo di comunicare senza ritardo alla Scuola il conseguimento degli eventuali risultati di cui al comma precedente, impegnandosi a non divulgarli e a non utilizzarli senza preventiva autorizzazione del Referente scientifico.

Art. 16 - (Divieto di cumulo, incompatibilità)

I contratti di ricerca sono incompatibili con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;

- titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

Fermo restando tutto quanto sopra, le attività incompatibili, soggette ad autorizzazione, e liberamente esercitabili sono quelle definite dal Regolamento incarichi e attività esterne per il personale accademico. Le attività soggette ad autorizzazione sono valutate e autorizzate dalla Struttura scientifica di afferenza.

Art. 17 - (Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo)

Il rapporto di lavoro che si instaura tra la Scuola ed il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.

La Scuola provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed alla responsabilità civile verso terzi a favore di titolari dei contratti nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 18 – (Norme finali)

Qualora la procedura sia attivata su input di Enti esterni, quali ad esempio la Regione Friuli Venezia-Giulia o l'Unione Europea, i bandi potranno prevedere indicazioni di tempistiche, modalità di valutazione titoli, ecc. anche diversi da quanto previsto dagli articoli precedenti. Parimenti i bandi ed i conseguenti atti potranno prevedere che l'attività oggetto del contratto di ricerca segua regole anche diverse da quanto indicato negli articoli del presente Regolamento, purché non in contrasto con la normativa generale.